

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE

(Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO

DISCIPLINANTE I CONTRATTI DEL COMUNE

SOMMARIO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Disposizioni preliminari

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Provvedimenti a contrarre

Capo II – Procedura di scelta del contraente

Art. 3 – Metodi di scelta

Sezione I – Norme comuni alle procedure di gara

Art. 4 - Bandi

Art. 5 - Pubblicità

Art. 6 – Requisiti di partecipazione

Art. 7 - Documentazione dei requisiti

Art. 8 – Cause di esclusione

Art. 9 – Competenze per le procedure di gara e per l'aggiudicazione

Art.10 – Commissione giudicatrice

Art.11- Chiarimenti ed integrazioni

Art. 12 – Criteri per l'aggiudicazione

Sezione II – Offerte

Art. 13 – Contenuto

Art. 14 – Modalità di presentazione delle offerte

Art.15 – Offerte anormalmente basse

Art. 16 – Offerta incongrua

Art. 17 – Unica offerta

Capo III – Procedura aperta: pubblico incanto

Art. 18 – Pubblico incanto

Art. 19 – Offerte uguali

Art. 20 – Svolgimento della gara

Capo IV- Procedure ristrette. Licitazione privata e appalto concorso

Art. 21 – Licitazione privata

Art. 22 – Appalto concorso

Art. 23 – Modalità di scelta delle ditte da invitare

Art. 24 – Lettera di invito

Art. 25 – Licitazione privata con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento

Art. 26 – Licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.Svolgimento

Art. 27 – Procedura per l'appalto concorso

Capo V – Procedura negoziata: Trattativa privata

Art 28 - Condizioni

Art. 29 - Motivazione

Art. 30 – Gara informale o gara ufficiosa

Art. 31 – Procedimento per la gara ufficiosa

Art 32 – Contratti a trattativa privata

Capo VI – Attività connesse a quella contrattuale

Art. 33 – Indagini di mercato

Art. 34 – Gara esplorativa

Capo VII – Servizi professionali

- Art. 35 - Oggetto
- Art. 36 - Incarichi esterni
- Art. 37 – Destinatari degli incarichi
- Art. 38 - Esclusioni
- Art. 39 – Scelta del contraente
- Art. 40 – Disciplina di particolari prestazioni d’opera intellettuale

TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIALI

Capo I – Attività professionali in materia di lavori pubblici

- Art. 41 – Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 42 – Incarichi professionali esterni
- Art. 43 – Procedure per l’affidamento di incarichi sino a 100.000 Euro
- Art. 44 – Direzione lavori ed altre prestazioni
- Art. 45 – Divieto di assumere incarichi
- Art. 46 – Disposizioni particolari per i giovani professionisti

Capo II – Particolari forme di contrattazione

- Art. 47 – Metodi di scelta del contraente per l’affidamento di servizi
- Art.48 – Convenzioni con cooperative sociali e con soggetti senza scopo di lucro
- Art.49 – Concorso di idee
- Art.50 – Dialogo ispettivo

TITOLO III – CONTRATTI IN GENERALE

- Art.51 – Stipulazione dei contratti
- Art.52 – Contenuto del contratto
- Art.53 – Forma e rogazione dei contratti
- Art.54 – Cauzione
- Art.55 – Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi
- Art.56 – Subappalto, cessione del contratto e/o del credito
- Art.57 – Penali
- Art.58 – Oneri contrattuali, diritti di segreteria, repertoriamento, conservazione dei contratti
- Art.59 – Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto
- Art.60 – Responsabilità
- Art.61 – Pagamenti dell’Amministrazione
- Art.62 – Inadempimento e risoluzione del contratto
- Art.63 – Contratti quadro
- Art.65 – Proroghe e rinnovi contrattuali

TITOLO IV – DISPOSIZIONI

- Art.66 – Alienazioni beni mobili
- Art.67 – Alienazione di beni mobili pignorati
- Art.68 – Accordi di commercializzazione
- Art.69 – Beni immobili. Locazioni e affitto
- Art.70 – Beni immobili. Permute, alienazioni e donazioni
- Art.71 – Beni immobili. Acquisto
- Art.72 – Sponsorizzazioni

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art.73 – Abrogazione di norme

TITOLO 1
(DISPOSIZIONI GENERALI)

Capo I
(DISPOSIZIONI PRELIMINARI)

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente, disciplina l'attività negoziale del Comune nelle sue varie articolazioni organizzative.
2. Il presente regolamento non si applica ai contratti societari ed in particolare alle procedure di scelta dei soci.

Art. 2
(Provvedimenti a contrarre)

1. La stipulazione dei contratti è preceduta dal provvedimento a contrarre assunto dall'organo gestionale competente a norma di legge, statuto e regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Capo II
(PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE)

Art.3
(Metodi di scelta)

1. Per la scelta del contraente il Comune si avvale della procedura aperta (pubblico incanto), delle procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso) o della procedura negoziata (trattativa privata) secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono.

Sezione I
(Norme comuni alle procedure di gara)

Art. 4
(Bandi)

1. Il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso e , nei casi previsti dalla legge la trattativa privata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi.
3. Il bando o la lettera di invito devono precisare gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate, indicati in ordine decrescente di importanza.
4. Nell'ambito delle procedure di gara, anche se diverse da quelle per l'appalto di opere pubbliche, il bando può prescrivere che l'offerta da presentare sia corredata da una cauzione pari al 2% del valore del contratto da prestare secondo le modalità e per le medesime garanzie di cui al comma

1 dell'art.30 della legge 109/94. Resta fermo il diritto del Comune di agire per il risarcimento del danno.

Art. 5 (Pubblicità)

1. I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente.
2. In ogni caso tutti i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune e su quello regionale e resi disponibili per le categorie interessate presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico. Tali forme assolvono tutti gli obblighi di pubblicizzazione in assenza di specifiche disposizioni normative.
3. Il responsabile del procedimento di spesa, anche se non prescritto dalla normativa di riferimento, può adottare forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematiche con accesso indifferenziato, a mezzo stampa e servizi televisivi e presso altri Comuni ed Amministrazioni Pubbliche .
4. L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere comunque pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.
5. Le forme di pubblicità di cui alle disposizioni che precedono si applicano alle procedure di gara, attivate ricorrendo ai medesimi sistemi, per la conclusione di contratti la cui tipologia è disciplinata dal presente regolamento.

Art. 6 (Requisiti di partecipazione)

1. L'amministrazione deve indicare nei bandi i requisiti minimi per la partecipazione alle gare e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell'impresa, alle caratteristiche di appalti analoghi già eseguiti e ad altri elementi da determinarsi in relazione al valore e/o oggetto dell'appalto.
2. I bandi e le lettere di invito relativi a tutte le gare del Comune devono prevedere quale requisito essenziale per la partecipazione il tassativo rispetto da parte del concorrente dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Ai partecipanti deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione.
3. Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate o consorzi, in conformità alla normativa vigente. I requisiti minimi richiesti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, determinati in base alle caratteristiche dell'appalto, devono essere indicati nel bando.
4. Non è ammessa la compartecipazione alle gare di imprese (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di imprese controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, qualora ciò comporti un'incidenza operativa e gestionale delle prime sulle controllate. In presenza di tale compartecipazione deve procedersi all'esclusione della gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.
5. Non è altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di consorzi e imprese ad essi aderenti; in presenza di tale compartecipazione deve procedersi all'esclusione della gara delle sole imprese aderenti ai consorzi. Della insussistenza di tali condizioni deve essere richiesta a pena di esclusione, idonea dichiarazione.

Art. 7

(Documentazione dei requisiti)

1. I requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'impresa nei casi e nelle forme previste dal DPR 445/200 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e successive modificazioni. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione a gare pubbliche possono essere dimostrate mediante dichiarazioni sostitutive rese nelle forme previste dalla vigente normativa.
2. Salva la facoltà per il comune di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati e salve diverse disposizioni di legge, all'aggiudicatario può essere richiesta la presentazione della documentazione in originale o in fotocopia resa autentica.
3. Salvo specifiche disposizioni di legge nelle gare d'appalto a mezzo pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso il possesso della capacità economica e finanziaria delle imprese partecipanti deve essere documentata tramite:
 - idonee dichiarazioni bancarie;
 - bilanci o estratti dei bilanci,
 - dichiarazioni concernenti gli importi globali rispettivamente di lavori, forniture o servizi eseguiti e gli importi relativi ad appalti analoghi a quelli in gara relativi agli ultimi tre esercizi.Qualora la produzione di un documento non sia prevista a pena di esclusione possono essere accettati per giustificati motivi altri documenti considerati idonei dall'Amministrazione.

Art. 8 (Cause di esclusione)

1. Le cause di esclusione dalle gare di appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.
2. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione, comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione o del corretto svolgimento della gara, purchè sia garantita in ogni caso parità di condizioni tra i partecipanti.

Art. 9 (Competenze per le procedure di gara e per l'aggiudicazione)

1. Le competenze relative alla gestione delle procedure per la scelta del contraente sono disciplinate dalle specifiche disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il soggetto al quale compete, sulla base del regolamento di cui al comma 1, la presidenza delle gare, sia ad evidenza pubblica che ufficiose, provvede all'aggiudicazione provvisoria delle stesse rimettendo i relativi atti al responsabile competente per la definitiva aggiudicazione, salvo che Egli stesso abbia anche la competenza per l'adozione del provvedimento finale.
3. Il Responsabile competente può delegare, anche parzialmente, ad altro dipendente le funzioni ad esso spettanti in base alle disposizioni di cui ai precedenti commi.
4. In caso di offerte comportanti impegni di spesa non rientranti nell'ambito di autonomia del responsabile, l'aggiudicazione deve essere preceduta da apposito provvedimento dell'organo competente che provvede alla relativa copertura finanziaria.

Art. 10 (Commissione giudicatrice)

1. Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti debba essere effettuata da una commissione, questa è presieduta di norma dal Funzionario responsabile competente di cui al precedente articolo 9, comma 1;
2. Alla nomina della Commissione provvede la Giunta. La nomina deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico – amministrativa, interni e/o esterni dell'Amministrazione, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità delle offerte.
4. Gli esperti esterni all'Amministrazione vengono scelti prevalentemente fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara. La scelta dovrà tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto.
5. Nell'atto con cui viene nominata la Commissione è altresì precisato in quale misura devono essere compensati i membri della stessa. I compensi devono essere determinati in rapporto al valore dell'appalto con un minimo di Euro 300 fino ad un massimo di Euro 1.500, oltre al rimborso spese. Al Segretario della commissione il compenso è ridotto del 20% (venti per cento).
6. La Commissione può delegare l'istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti fermo restando che la valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla Commissione nel suo "plenum".
7. Qualora nel bando o nella lettera di invito non siano prefissati valori espressi in punti o giudizi di valore attribuiti ai singoli elementi di valutazione delle offerte, vi provvede la Commissione prima dell'apertura dei plichi.
8. I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivare ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. La Commissione procede alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte valide pervenute opportunamente motivata.
9. Dei lavori della Commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta non pubblica, viene redatto apposito verbale corredato dalle relazioni tecniche e delle relative motivazioni; si applicano le modalità procedurali di cui al precedente art. 9, comma 2.

Art. 11 (Chiarimenti ed integrazioni)

1. Nel corso dell'esame della documentazione e delle offerte il soggetto competente a presiedere la gara o, se vi sia, la Commissione giudicatrice, possono richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi, non potendosi però invitare i concorrenti a fornire entro i termini elementi o documenti essenziali del tutto mancanti.

Art. 12 (Criteri di aggiudicazione)

1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto di qualità – prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico – qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.

4. Gli elementi tecnico – qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all’attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.

5. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico – qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l’aggiudicazione.

Sezione II (Offerte)

Art. 13 (Contenuto)

1. L’offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico – qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d’invito.

2. La parte economica dell’offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera d’invito, l’indicazione di un prezzo, di un ribasso o un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L’indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di leggi speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.

Art. 14 (Modalità di presentazione delle offerte)

1. L’offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell’oggetto della gara, della data e ora di scadenza.

2. L’inoltro dell’offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera di invito, a mezzo posta o recapito autorizzato in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l’ufficio indicato nei termini previsti.

3. L’Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.

4. Salvo quanto previsto nel presente regolamento per la gara ufficiosa, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.

Art. 15 (Offerta anormalmente basse)

1. Fatta salva la normativa in materia di lavori pubblici, la verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l’offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni da parte dell’Amministrazione e può essere svolta in relazione alla composizione dei costi, all’economia del metodo di prestazione dell’oggetto dell’appalto, alla congruità dei prezzi valutata anche sulla base della compatibilità con l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria alle condizioni di favore di cui goda l’offerente, all’originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o altri elementi rilevanti.

Art. 16 (Offerta incongrua)

1. L'offerta può non essere accettata qualora, in relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, sia reputata incongrua dal responsabile del servizio interessato o dalla Commissione giudicatrice. Tale giudizio deve risultare da atto scritto dettagliatamente e congruamente motivato.

Art. 17
(Unica offerta)

1. L'Amministrazione può procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.
2. Nel caso di licitazione privata con offerta economicamente più vantaggiosa e appalto concorso, qualora vi sia un unico concorrente, la Commissione può predeterminare un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta non viene considerata idonea all'aggiudicazione.
2. Qualora l'unica offerta risulti comunque incongrua il contratto non viene aggiudicato.

Capo III
(PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO)

Art. 18
(Pubblico incanto)

1. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale del pubblico incanto:
 - a) per i contratti attivi, salve le disposizioni speciali del presente regolamento,
 - b) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti,
 - c) in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
2. L'aggiudicazione può avvenire secondo i criteri indicati all'art.12, commi 2 e 3, in relazione ai casi previsti .
3. Salvo che per particolari tipi di contratto la legge disponga diversamente, qualora sia abbia riguardo al solo dato del prezzo il Comune adotta preferibilmente il metodo di aggiudicazione delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base.
4. In tutti i casi in cui il pubblico incanto si svolga con il metodo dell'offerta economicamente vantaggiosa, le offerte tecnico-qualitative vengono esaminate da una Commissione nominata secondo quanto disposto dal precedente art.10.

Art. 19
(Offerte uguali)

1. Quando nel pubblico incanto due o più concorrenti, presenti alla gara, facciano la stessa offerta economica, il responsabile che presiede li invita a formulare, seduta stante, una nuova offerta segreta. Le nuove offerte vengono immediatamente lette dal presidente di gara e colui che risulta miglior offerente è dichiarato aggiudicatario provvisorio.
2. Qualora nessuno di coloro i quali hanno formulato le offerte uguali sia presente, ovvero allorché presenti non intendano migliorare l'offerta, il responsabile che presiede la gara procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio.

Art. 20
(Svolgimento della gara)

1. Il pubblico incanto deve essere esperito in luogo aperto al pubblico davanti al soggetto competente a presiedere la gara e a due testimoni scelti dal medesimo nell'ambito dell'Amministrazione.
2. Il Presidente di gara può farsi assistere da un dipendente con funzioni di segretario.
3. Delle operazioni di gara viene redatto verbale firmato dal Presidente, e dai testimoni nonché, dal dipendente che ha espletato le funzioni di segretario, ove il Presidente si avvalga della facoltà di cui al precedente comma.

Capo IV **(PROCEDURE RISTRETTE. LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO)**

Art. 21 **(Licitazione privata)**

1. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale della licitazione privata:
 - a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti,
 - b) per gare che comportino una valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
 - c) in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
2. In tutti i casi in cui la licitazione privata si svolga con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte vengono esaminate da una Commissione nominata secondo quanto disposto dall'articolo 10.
3. Il contratto viene aggiudicato a norma dell'articolo 9, del presente regolamento.

Art. 22 **(Appalto concorso)**

1. Per opere, lavori, servizi o forniture di complessità e/o specialità del tutto particolare, ovvero quando appaia necessario avvalersi dell'apporto collaborativo dei privati per il suggerimento di soluzioni di carattere tecnico, scientifico, artistico, organizzativo od altro, il Comune può scegliere il contraente mediante appalto – concorso, fatte salve le eventuali autorizzazioni o i pareri richiesti dalla legge.
2. Le offerte vengono giudicate da una commissione nominata ai sensi dell'articolo 10, o, per quanto riguarda gli appalti di lavori, con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. La Commissione giudicatrice propone all'organo competente l'aggiudicazione a favore del progetto – offerta che, rispondendo maggiormente ai requisiti richiesti dal bando, raggiunge il punteggio maggiore.

Art. 23 **(Modalità di scelta delle ditte da invitare)**

1. Delle operazioni di formazione dell'elenco delle ditte da invitare deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile. La non ammissione alla gara di soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione, se consentiti dalla legge, deve essere motivata adeguatamente. Della non ammissione e dei motivi che l'hanno causata deve essere data comunicazione agli interessati.

Art. 24 **(Lettera di invito)**

1. La lettera di invito deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e in ogni caso l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di apertura delle offerte.

Art. 25

(Licitazione privata con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento)

1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del presente regolamento l'operazione di apertura delle offerte viene eseguita in seduta pubblica del Presidente con l'eventuale assistenza di un segretario verbalizzante, alla presenza di due testimoni scelti fra dipendenti dell'Amministrazione o estranei alla medesima, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di invito.
2. In particolare si procede:
 - a) all'esame dei plichi contenenti le offerte e la documentazione, accertando l'integrità dei sigilli, la data di presentazione ed escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nella lettera di invito,
 - b) alla loro apertura e alla verifica della validità e completezza dei documenti presentati escludendo le offerte con documenti mancati o incompleti, all'apertura del plico contenente l'offerta economica dando lettura dei prezzi.
3. Effettuato il confronto fra i prezzi, qualora non debba procedersi alla verifica delle offerte anomale, il Presidente aggiudica la gara all'offerta che presenta il prezzo più basso. Nel caso in cui il prezzo più basso risulti da più offerte, si segue il procedimento di cui al precedente art.19.
4. Il Presidente può sospendere la gara e riservarsi l'aggiudicazione, anche se sia stata effettuata la lettura delle offerte quando sia necessario a procedere a verifica della documentazione e dei prezzi e quando a suo insindacabile giudizio reputi ciò necessario nell'interesse dell'Amministrazione.
5. Delle operazioni e della avvenuta aggiudicazione, secondo le modalità procedurali di cui all'art. 9.2 del presente regolamento, viene redatto verbale, facendo menzione delle eventuali contestazioni dei presenti, che deve essere sottoscritto dai soggetti di cui al precedente comma.

Art. 26

(Licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento)

1. Qualora sussistano, le condizioni di cui all'articolo 12, comma 3 del presente regolamento, per la procedura di gara si applicano le procedure indicate all'articolo 25 commi 1,2, lettere a) e b), e 6.
2. I plichi contenenti le offerte devono essere trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 10.
3. L'aggiudicazione da parte dell'organo competente avviene su proposta della Commissione giudicatrice. L'aggiudicazione non conforme alle proposte della Commissione deve essere adeguatamente motivata.

Art. 27

(Procedura per l'appalto concorso)

1. La gara si svolge secondo le modalità previste per la licitazione privata all'articolo 26.
2. Dopo l'aggiudicazione l'Amministrazione può rinegoziare con l'aggiudicatario le condizioni di contratto per ottenere condizioni più favorevoli.

3. Sono salve le disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.

Capo V
(PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA)

Art. 28
(Condizioni)

1. La trattativa privata è una procedura negoziata in cui l'Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.

2. Fatta salva la normativa comunitaria e di recepimento per i contratti di importo superiore alle soglie ivi fissate, salve altre apposite disposizioni di legge e salvo ancora l'obbligo di aderire alle procedure accentrate di acquisto disciplinate dalla legge, qualora non si tratti di spese minute e urgenti disciplinate dal Regolamento di economato, e non si possa ricorrere alla procedura per le spese in economia disciplinate dallo specifico regolamento, può procedersi alla scelta del contraente a trattativa privata nei seguenti casi:

a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo l'aggiudicazione non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni della proposta iniziale;

b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

c) qualora per disposizioni di legge connesse a particolari autorizzazioni o licenze o per i requisiti tecnici e il grado di perfezione richieste la fornitura, il servizio o i lavori possano essere eseguiti solo da un numero limitato di imprese purché tutte siano invitate ad una gara ufficiosa;

d) per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi,

e) quando l'oggetto contrattuale sia inerente ad attività sperimentali e di ricerca,

f) qualora si tratti di prestazioni di servizi di carattere tecnico scientifico, volte alla realizzazione di peculiari progetti formativi predisposti dall'Amministrazione,

g) quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso, che, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio e a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico e dell'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, ovvero, pur essendo separabili siano strettamente necessari per il perfezionamento dell'appalto iniziale ed il loro valore complessivo non superi il 50% dell'importo dell'appalto principale, aggiornato secondo gli indici ISTAT,

h) qualora si debba assicurare ai cittadini la continuità di un servizio purché tale servizio sia conforme ad un progetto base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto a seguito di gara; il ricorso alla trattativa privata è ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione del primo appalto;

i) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche;

l) per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati nonché l'acquisizione di beni o prodotti presso organismi pubblici destinati a regolamentarne l'offerta e le relative condizioni;

m) per la locazione, a titolo passivo, di immobili o di beni mobili registrati,

n) quando l'impellente urgenza, derivante da avvenimenti imprevedibili per l'Ente, non consenta l'indugio della pubblica gara e le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non siano imputabili all'Amministrazione.

o) Salve le limitazioni di legge, per appalti il cui valore non superi l'importo di Euro 50.000, oneri fiscali esclusi, e in ogni altro caso in cui, a motivato giudizio del Responsabile, i costi per la pubblicità prevista dalla normativa vigente e degli altri oneri delle procedure ad evidenza pubblica risultino eccessivi rispetto all'importo del contratto, al fine di perseguire obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia nelle procedure di che trattasi.

Art. 29
(Motivazione)

1. Nel provvedimento a contrarre deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

Art. 30
(Gara informale o gara ufficiosa)

1. Salve le ipotesi previste alle lettere b), d), e), f), g), h), i), l), m) e n) del comma 2 dell'articolo 28, la trattativa privata deve essere preceduta da gara ufficiosa sempre che l'urgenza non sia tale da risultare incompatibile con il tempo necessario per l'esperimento della stessa.

Art. 31
(Procedimento per la gara ufficiosa)

1. La scelta delle ditte da invitare alla gara ufficiosa viene effettuata dal Responsabile del servizio interessato o da un suo delegato a norma dell'articolo 9, comma 3 del presente regolamento. Il numero delle ditte non deve essere inferiore a tre, salvo che sul mercato non ne esistano tale numero. In quest'ultimo caso l'atto di scelta deve precisare tale circostanza.

2. Le ditte vengono scelte, tra quelle di documentata capacità, tra quelle osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l'Amministrazione sotto il profilo tecnico-qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.

3. L'invito alla gara ufficiosa, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte. Alle ditte che non intrattengano già rapporti con il Comune deve essere richiesta documentazione o dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto nonché il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci.

4. Qualora ciò sia previsto nella lettera di invito le offerte possono essere trasmesse all'Amministrazione anche tramite forme di trasmissione telematica con accesso protetto.

5. La gara ufficiosa si svolge in seduta non pubblica davanti al Funzionario responsabile competente, a due testimoni, con l'eventuale assistenza di un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante.

6. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dai soggetti di cui al precedente comma nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.

7. Qualora ciò sia indicato nella lettera d'invito il contratto può essere aggiudicato a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo. Qualora per la particolare natura del contratto il Responsabile lo ritenga necessario, purché ciò sia indicato nella lettera d'invito, all'esame delle offerte può provvedere una commissione nominata ai sensi dell'articolo 10.

8. Il Comune – nel rispetto della par condicio dei concorrenti – può trattare con ciascuno di essi richiedendo loro, per non più di due volte, un miglioramento dell’offerta.
9. Il Comune, nell’ambito della medesima gara , può affidare a più ditte le diverse parti in cui eventualmente si articolano una unica fornitura qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera di invito deve precisare tale facoltà.
10. Per l’aggiudicazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del presente regolamento..
11. Resta salva la normativa specifica in materia di lavori pubblici.

Art. 32
(Contratti a trattativa privata)

1. I contratti preceduti da trattativa privata possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme:
 - a) per mezzo di scrittura privata, anche nella forma della sottoscrizione ad opera della controparte del provvedimento di affidamento, previa annotazione a margine della certificazione antimafia eventualmente prescritta. Il provvedimento deve presentare le clausole essenziali e deve contenere la seguente formula: “ La presente assumerà valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione ad opera della controparte privata”.
 - b) Con atto separato di obbligazione, costituita da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall’Ente;
 - c) Per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali, anche a mezzo di telefax o strumenti informativi o telematici;
 - d) Per mezzo di obbligazione estesa in calce al capitolato.
2. La stipula del contratto a mezzo di scrittura privata è ammessa anche quando:
 - si tratti di locazione, sia attiva che passiva, di concessione di loculi e/o aree cimiteriali o di altri beni demaniali e di comodati;
 - oggetto del contratto sia la prestazione di servizio professionale;

Capo VI
(ATTIVITA’ CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE)

Art. 33
(Indagini di mercato)

1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata o al rinnovo contrattuale può procedersi ad indagine di mercato, anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa la eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant’altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.
2. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall’ISTAT, dalle Camere di commercio, da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria.

Art. 34
(Gara esplorativa)

1. E’ in facoltà del Comune, sia al fine di valutare le disponibilità del mercato, sia al fine di acquisire suggerimenti in ordine anche a modalità giuridiche, di invitare i privati – che a seguito di bando o avviso ne abbiano manifestato l’interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti, a formulare offerte e suggerimenti in merito all’oggetto contrattuale precisato nel bando.

2. Il bando e/o la lettera di invito, oltre alle altre necessarie prescrizioni ed indicazioni, devono altresì precisare se ed a quali condizioni alla gara esplorativa seguirà l'aggiudicazione.

Capo VII (SERVIZI PROFESSIONALI)

Art. 35 (Oggetto)

1. Gli incarichi previsti nella presente parte del regolamento consistono in servizi professionali che l'Amministrazione commissiona per far fronte a precise motivate esigenze rappresentate dai servizi in cui è articolata la struttura organizzativa comunale. In via generale trattasi di attività professionale, per le quali il professionista è chiamato a fornire un determinato prodotto, assistenza, studio, ricerca o consulenza, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.
2. Le disposizioni comprese nel presente capo si applicano altresì per la scelta dei professionisti cui affidare la redazione di documenti di programmazione, di piani di competenza comunale, compresi gli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati.
3. L'affidamento di incarichi professionali relativi alle attività di progettazione, direzione dei lavori, ed altre prestazioni accessorie in materia di OO.PP. sono conferiti nei casi consentiti e secondo le forme previste dalla Legge quadro e dal relativo Regolamento di attuazione, nonché secondo la disciplina di cui al successivo titolo II°, capo I°.
4. Sono fatti salvi inoltre gli incarichi per collaborazioni esterne di cui all'art. 110, comma 6° del T.U.O.E.L., per i quali si applica la disciplina attuativa recata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 36 (Incarichi esterni)

1. È consentito affidare incarichi esterni soltanto quando ciò sia espressamente previsto per legge ovvero per prestazioni e per le attività:
 - a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per l'assenza di specifiche professionalità;
 - b) che non possono essere svolte dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
 - c) che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di **rivolgersi a professionisti esterni**.

Art. 37 (Destinatari degli incarichi)

1. gli incarichi possono essere conferiti:
 - a liberi professionisti iscritti negli albi professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge oppure professionalmente impegnati in attività libero-professionale connessa alla specificità della prestazione richiesta;
 - a soggetti cui sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza;
 - ad istituti, enti o studi professionali che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento dei compiti da assegnare;
2. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tali requisiti.

Art. 38
(Esclusioni)

1. Fermo restando i requisiti normativamente prescritti per l'ammissione alle procedure di affidamento dei servizi, non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
 - a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli albi professionali
 - b) abbiano senza giustificato motivo rinunciato ad altro incarico loro conferito dal Comune;
 - c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
 - d) abbiano un contenzioso con l'Amministrazione comunale di Rionero in Vulture;
 - e) nell'espletamento di precedenti incarichi per conto del Comune ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni, siano risultati inadempienti o colpevoli di grave negligenza.

Art. 39
(Scelta del Contraente)

1. Il ricorso all'attività professionale deve essere proposta e congruamente motivata dal Responsabile del servizio sotto i profili della specialità della prestazione nonché della sussistenza dei presupposti di cui al precedente art. 36.
2. Per il ricorso ad attività professionali esterne, si osserva quanto segue:
 - a) per gli incarichi professionali di importo stimato inferiore a 100.000 Euro (Iva esclusa) l'organo competente individuato dallo statuto può affidare l'attività professionale ad un professionista di propria fiducia, evidenziando i profili di competenza, di esperienza, e di capacità professionale del soggetto professionale prescelto, in relazione alla specifica prestazione di servizio da affidare; per la scelta si tiene conto altresì del livello di efficienza e specializzazione in relazione al quale il professionista induce aspettativa di assicurare, nonché della proficuità di precedenti rapporti professionali con l'Amministrazione. Resta inteso che per i corrispettivi relativi agli incarichi come sopra descritti, si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e dalle normative vigenti in materia, e laddove queste stabiliscano un minimo ed un massimo per scaglioni di attività, si applica comunque la tariffa minima.
 - b) Per gli incarichi professionali di importo stimato fra 100.000 Euro e 200.000 D.S.P. , I.V.A. esclusa, si osserva la procedura concorsuale, preceduta da gara informale, preventivamente approvata con determinazione del responsabile competente; per la procedura di selezione si applicano le modalità previste dalla lettera d'invito. Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la previsione dell'elemento prezzo, nel rispetto dei minimi inderogabili, se previsto, dalle apposite tariffe professionali;
 - c) Per gli incarichi professionali di importi superiori a 200.000 D.S.P., I.V.A., esclusa si osservano le procedure di selezione previste dalle vigenti disposizioni recanti la disciplina comunitaria in materia di appalti di pubblici servizi. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'obbligatoria previsione dell'elemento prezzo
3. Le commissioni di valutazione, nei casi di cui al sub 2 lettera b) e c), sono composte seguendo i principi e le modalità già delineate nel precedente articolo 22.

Art. 40
(Disciplina di particolari prestazioni d'opera intellettuale)

1. Si applica, in ogni caso, la procedura di cui alla lettera a) del 1° comma del precedente art. 39) per i sottoelencati affidamenti, trattandosi di attività professionali caratterizzate dall' "intuitu personae" che richiedono la sussistenza di un rapporto altamente fiduciario:
 - a) incarichi ad avvocati per la difesa e la rappresentanza in giudizio del comune;
 - b) incarichi a notai per la stipulazione di atti pubblici nell'interesse del Comune;
 - c) incarichi relativi ad attività di docenza e/o di formazione;
 - d) incarichi tesi all'acquisizione di studi di prefattibilità o di fattibilità, anche in materia di lavori pubblici.

TITOLO II (DISPOSIZIONI SPECIALI)

Capo I (ATTIVITA' PROFESSIONALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI)

Art. 41 (Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Gli incarichi per l'espletamento delle attività di progettazione, direzione lavori ed altre prestazioni accessorie connesse alla realizzazione di opere pubbliche sono conferiti secondo la disciplina prevista dalla legge quadro sui LL.PP. e dal relativo regolamento di attuazione, nonché dalle disposizioni comprese nel presente capo.
2. L'affidamento alla struttura tecnica interna degli incarichi di cui al precedente comma è disciplinato dalle specifiche norme previste nell'ambito dello speciale Regolamento recante le modalità per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109 e ss.mm.ii.

Art. 42 (Incarichi professionali esterni)

1. E' consentito affidare incarichi esterni soltanto quando ciò sia espressamente previsto per legge, nonché per prestazioni e per le attività:
 - che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche professionalità richieste;
 - che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
2. Gli incarichi professionali esterni possono essere conferiti ai soggetti individuati dalla legge 104/94 e ss.mm.ii. e saranno disciplinati da apposita convenzione, la quale dovrà, tra l'altro, contenere le prescrizioni di cui all'art. 56 del Regolamento di attuazione approvato con DPR 554/99;
3. L'affidamento dell'incarico di progettazione dei lavori per importi stimati tra i 100.000 Euro ed i 200.000 D.S.P. , IVA esclusa, deve avvenire secondo le procedure delineate dagli art 62, comma 2 e seguenti, 63 e 64 del DPR 554/99 e ss.mm.ii.
4. Per gli incarichi, il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 DSP , al netto degli oneri fiscali e contributivi, si applica la normativa di cui agli artt. da 65 a 70 del DPR 554/99.

5. Per gli incarichi di progettazione e direzione lavori di importo non superiore a 100.000 Euro si applica la procedura di cui al successivo art. 43.
6. Gli importi dei corrispettivi indicati nel presente articolo e nelle disposizioni che seguono devono intendersi al netto degli oneri fiscali.
7. Resta inteso che per i corrispettivi relativi agli incarichi come sopra descritti, si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e dalla normativa vigente in materia, e laddove queste stabiliscano un minimo ed un massimo per scaglioni di valori, si applica la tariffa minima.

Art. 43

(Procedure per l'affidamento di incarichi sino a 100.000 Euro)

1. Gli incarichi di progettazione e direzione lavori, il cui corrispettivo sia stimato in misura non superiore a 100.000 Euro, possono essere affidati mediante apposita determinazione assunta dal Responsabile del Procedimento, sempre che questi abbia la competenza anche per l'adozione del provvedimento finale, diversamente trasmette gli atti relativi alla procedura di scelta del soggetto da incaricare all'organo competente, individuato in base all'ordinamento vigente e secondo le rispettive attribuzioni disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.
2. La giunta comunale, con proprio atto, definisce le procedure per l'affidamento degli incarichi di cui al precedente comma 1) nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Art. 44

(Direzione lavori ed altre prestazioni)

1. Ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, il Comune provvede alla istituzione di un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora l'attività di direzione lavori non possa essere espletata dalla struttura interna comunale per carenza di organico e qualora non possa essere svolta da altre Amministrazioni pubbliche o dal progettista incaricato, tale funzione può essere affidata ad un professionista esterno.
3. Per gli incarichi di importo inferiore alla soglia fissata dalla normativa comunitaria il professionista può essere scelto secondo le procedure di cui al precedente art.43.
4. Per incarichi di direzione lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, si dovranno seguire le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dalle disposizioni regolamentari di cui al DPR 554/99 e ss.mm.ii.
5. Le procedure indicate ai precedenti commi 3 e 4 si applicano, in base all'entità del corrispettivo, anche per l'affidamento degli incarichi per l'attività di coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, nonché in riferimento agli incarichi per la predisposizione di relazioni Geologiche .
6. Per quanto attiene gli incarichi di collaudo si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 188 del DPR 554/99.

Art. 45

(Divieto di assumere incarichi)

1. Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente che precludono la possibilità di partecipare alle procedure di affidamento disciplinate nell'ambito del presente capo, nonché di concludere contratti

con le PP.AA., non possono assumere incarichi i soggetti che si trovino in una delle situazioni delineate al precedente art. 38 del presente regolamento.

Art. 46
(Disposizioni particolari per i giovani professionisti)

1. Per favorire l'inserimento dei giovani diplomati e/o laureati, abilitati all'esercizio della professione da meno di 5 anni, nel mondo del lavoro, il Responsabile del Procedimento , potrà, assicurando la pubblicità di apposito avviso sia sul sito Internet del Comune che all'Albo Pretorio:
 - a) riservare loro alcuni incarichi per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente capo, il cui corrispettivo per spese tecniche risulti di importo stimato inferiore a 20.000 Euro, che si ritengano adatti per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione.
 - b) Per gli incarichi di importo stimato superiore a 20.000 Euro , e sino all'importo di 100.000 EURO ,potrà, nell'ambito delle procedure di affidamento, prevedere forme di incentivazione per favorire l'inserimento e la compartecipazione dei giovani professionisti, che, ovviamente, dovranno assumere responsabilità diretta, sia che prestino la propria opera in forma singola o associata.
2. Per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 EURO , la compartecipazione di giovani professionisti alle attività di cui al presente capo comporterà il riconoscimento di un adeguato punteggio, in rapporto proporzionale al numero dei giovani presenti nel raggruppamento.
3. I soggetti aspiranti agli incarichi a termine dei precedenti commi 1, lett. b) e 2, riuniti in gruppo temporaneo o in altre forme associative consentite dalla legge, dovranno prevedere l'obbligatoria presenza di almeno un giovane professionista.

Capo II
(PARTICOLARI FORME DI CONTRATTAZIONE)

Art. 47
(Metodi di scelta del contraente per l'affidamento di servizi)

1. L'Amministrazione, nell'ambito delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa in materia di appalti di servizi, qualora non utilizzi lo strumento della trattativa privata e non si tratti di spese in economia, adotta preferibilmente la procedura della licitazione privata con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per una adeguata valutazione della qualità e del prezzo del servizio offerto, anche in relazione alla conoscenza e alla soddisfazione degli utenti.
2. Qualora per la natura del servizio sia utile sollecitare i partecipanti alle gare a suggerire progetti di miglioramento dei servizi, di sviluppo ed innovazione, l'Amministrazione può utilizzare la procedura dell'appalto concorso, ovvero del global service, ovvero ricorrere ad altri strumenti previsti dalla legge e dalle norme comprese nel presente capo.
3. I servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi possono essere affidati in appalto secondo la normativa vigente e le disposizioni del presente regolamento, ovvero in concessione.
4. Nelle gare relative ai servizi di cui al precedente comma 3) l'Amministrazione può fissare oltre ai requisiti generali di partecipazione previsti dalla normativa e dal presente regolamento, ulteriori condizioni per l'accesso con riferimento alla disponibilità di personale con specifici titoli di studio e/o qualifiche professionali, a precedenti esperienze nel settore svolte in modo adeguato, all'iscrizione nei registri previsti per legge, a particolari strutture organizzative dell'impresa e alla capacità progettuale ed innovativa.

5. Per garantire la continuità di particolari servizi, i capitolati e conseguenti contratti potranno prevedere il subentro graduale del nuovo aggiudicatario con conseguente regolamentazione economica della fase iniziale e conclusiva del rapporto contrattuale.

Art. 48

(Convenzioni con cooperative sociali e con soggetti senza scopo di lucro)

1. L'Amministrazione può affidare forniture e servizi, anche diversi da quelli socio assistenziali ed educativi, di importo inferiore alle soglie comunitarie a cooperative sociali, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte in apposito albo previsto dalla legge, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti della pubblica amministrazione.
2. L'Amministrazione può altresì stipulare convenzioni con associazioni iscritte in apposito albo regionale che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
3. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.
4. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in appositi Registri pubblici per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla vigente normativa regionale.
5. L'Amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentale ed innovativi, l'Amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili per la definizione e la realizzazione della relativa fase sperimentale.
6. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi 2 e 4, ovvero definire congiuntamente gli specifici interventi di cui al comma 5, deve essere data idonea pubblicità per garantire massima partecipazione dei soggetti interessati.
7. Le convenzioni di cui trattasi devono essere stipulate nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

Art. 49

(Concorso di idee)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di opere pubbliche, il Comune per iniziative di particolare rilievo in campo tecnico, scientifico, ambientale, culturale e dei servizi alla persona, può avvalersi del concorso di idee.
2. Il concorso al quale verrà data adeguata pubblicità, può essere a libera partecipazione oppure ad inviti.
3. Nel bando o nella lettera di invito devono essere indicati:
 - a) l'importo del premio eventualmente previsto per i vincitori;
 - b) le modalità ed i termini di presentazione delle proposte;
 - c) i criteri e metodi per la valutazione delle proposte stesse;

4. Devono, inoltre, essere precisati i diritti di utilizzazione dei progetti e degli elaborati presentati che il Comune intende riservarsi, quale il diritto di pubblicarli in tutto od in parte, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni, ovvero porli a base di gara per l'aggiudicazione di un appalto, salvo l'obbligo di indicarne l'autore.
5. Resta salvo in ogni caso il diritto dell'autore di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi alle sue modificazioni nei limiti previsti dalla legge.
6. Fatta salva l'applicazione di norme specifiche, per il concorso di idee è possibile avvalersi delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal presente regolamento.

Art.50 (Dialogo competitivo)

1. L'Amministrazione può avvalersi del dialogo competitivo qualora la complessità tecnica e/o finanziaria di un progetto o di un appalto non permetta di definire con sufficiente precisione nel capitolato le specifiche necessarie affinché essi possano essere aggiudicati attraverso procedure aperte o ristrette.
2. Il dialogo competitivo è preceduto dalla pubblicazione di un bando in cui l'Amministrazione rende note le proprie necessità e specifica i requisiti di partecipazione. Successivamente la stessa avvia il dialogo con i soggetti selezionati al fine di elaborare una o più soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze; su tali soluzioni tutti i soggetti selezionati vengono invitati a presentare offerte.
3. L'aggiudicazione avviene selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando i criteri che devono essere precisati nel bando di gara.
4. E' facoltà dell'Amministrazione prevedere la corresponsione o pagamento ai partecipanti.
5. Il ricorso al dialogo competitivo è consentito anche per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

TITOLO III (CONTRATTI IN GENERALE)

Art. 51 (Stipulazione dei contratti)

1. Il contratto è stipulato, in nome, per conto e nell'interesse del Comune, dal responsabile competente in relazione all'oggetto del contratto stesso. La competenza è determinata in ragione del servizio comunale che ha attivato la proposta di provvedimento di cui all'art.2 del presente regolamento. Nel caso in cui la proposta sia stata formulata da più servizi, la competenza è stabilita con provvedimento del Segretario comunale secondo il criterio e la preminenza dell'oggetto del contratto.
2. La stipulazione dei contratti è subordinata all'acquisizione della documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia.

Art.52 (Contenuto del contratto)

1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nel provvedimento a contrarre, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Il Responsabile competente alla stipulazione può apportare tutte le modifiche volte a precisare il contenuto o ogni altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio.
3. Elementi essenziali del contratto sono:
 - a) individuazione dei contraenti;

- b) oggetto del contratto;
 - c) luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni,
 - d) importo contrattuale;
 - e) modalità e tempi di pagamento,
 - f) durata del contratto,
 - g) spese contrattuali e oneri fiscali,
4. Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:
- a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
 - b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
 - c) eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori,
 - d) regolamentazione subappalto e sub-contratto,
 - e) cauzione definitiva, ove prevista nei documenti di gara,
 - f) aumento della prestazione;
 - g) proroga, rinnovo,
 - h) revisione prezzi,
 - i) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
 - l) eventuale clausola compromissoria,
 - m) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali,
 - n) elezione del domicilio,
 - o) foro esclusivo di Melfi,
 - p) nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'Ente, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell'articolo 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale di capitolato generale.
6. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al comma 3, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta possono essere richiamati, a meno che il Responsabile ritenga opportuno allegare i suddetti documenti, quali parte integrante del contratto stesso.

Art.53 (Forma e rogazione dei contratti)

1. Nei casi in cui la natura del contratto lo richieda o sia di importo superiore a 100.000 Euro, al netto degli oneri fiscali, la stipulazione ha luogo per atto pubblico.
2. Nei restanti casi la stipulazione può avere luogo a mezzo di scrittura privata, secondo le forme di cui al precedente articolo 32.
3. Alla rogazione dei contratti stipulati in forma pubblica provvede il Segretario o – in caso di sua assenza, impedimento ovvero vacanza della sede – il Vice Segretario, fatti salvi i casi in cui la legge prescrive espressamente il rogito notarile.
4. Per ragioni di urgenza o di opportunità il Segretario può, in ogni caso, demandare la rogazione ad un notaio.
5. Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dalla aggiudicazione, salva ed impregiudicata l'azione di danno.
6. Ove ricorra l'ipotesi di cui al precedente comma, il responsabile provvede ad incamerare la garanzia provvisoria eventualmente prestata dall'aggiudicatario

Art. 54 (Cauzione)

1. Ferma restando la specifica normativa vigente in materia con riferimento ai contratti di affidamento di OO.PP., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni, può essere prevista idonea cauzione a favore dell'Amministrazione comunale, da prestarsi anche a mezzo di garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da Istituti bancari od assicurativi a ciò autorizzati.
2. La cauzione non è dovuta dalle pubbliche Amministrazioni e dalle società a prevalente capitale pubblico, dai soggetti che stipulano contratti di incarico professionale ed in tutti gli ulteriori casi in cui la vigente normativa lo consenta. Inoltre, in presenza di soggetti di notoria solidità e solvibilità, ed in considerazione dell'importo contrattuale, il responsabile, a sua discrezione, può esonerare il contraente dal versamento della cauzione quando il contratto segua ad una trattativa privata od un affidamento a cottimo.
3. La misura della cauzione è commisurata di volta in volta all'entità del danno che potrebbe derivare all'Amministrazione dal ritardo o inadempimento ed è fissata in una percentuale del corrispettivo, comunque non inferiore al 5% dell'importo netto contrattuale.
4. La definizione dell'importo della cauzione, l'incameramento e lo svincolo sono di competenza del responsabile interessato. La cauzione è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali. Possono discrezionalmente disporsi svincoli parziali per la quota corrispondente a lavori, servizi e forniture già eseguiti.
5. Le disposizioni precedenti valgono, salve diverse disposizioni di legge, per tutti i contratti del Comune, qualunque sia l'oggetto della prestazione.
6. Fatta eccezione per i contratti di OO.PP., è ammessa in sostituzione della cauzione definitiva da prestare nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 55

(Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi)

1. Chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 56

(Subappalto, cessione del contratto e/o del credito)

1. Salva la normativa in materia di lavori pubblici, il subappalto è consentito previa verifica da parte dell'Amministrazione dei requisiti del subappaltatore consentiti dalla legge.
2. Per particolari servizi il subappalto può essere vietato, purchè di tale circostanza sia fatta menzione nei documenti di gara.
3. Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell'ipotesi prevista al secondo comma è causa di risoluzione del contratto.
4. Salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal Comune, non è consentita cessione del contratto.

5. E' ammessa la cessione del credito. Essa deve essere perfezionata a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'Amministrazione; è priva di efficacia qualora il Comune la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 gg. ovvero entro il diverso termine stabilito dal contratto.

Art. 57 (Penali)

1. Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
3. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.

Art. 58 (Oneri contrattuali, diritti di segreteria, repertoriazione, conservazione dei contratti)

1. I contratti vengono registrati nel Repertorio tenuto dal Segretario comunale in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Ai contratti stipulati dal Comune previsti dalla legge vengono applicati i diritti di segreteria, che sono posti a carico della controparte.
3. Le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi non dispongono diversamente. Nei contratti d'appalto sono a carico dell'appaltatore anche le spese di registrazione.
4. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite, di beni immobili e alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere poste parzialmente o totalmente a carico dell'Amministrazione comunale in dipendenza dell'effettivo interesse alla stipulazione.
5. Tutti gli originali dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata sono conservati presso l'Ufficio Contratti, che provvede a trasmettere copia al servizio proponente nonché agli altri servizi interessati per gli adempimenti di competenza.

Art. 59 (Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto)

1. Non è consentito che amministratori, Segretario, funzionari, dipendenti o direttori dei lavori diano disposizioni comportanti modifiche o integrazioni ai contratti stipulati che non siano adottate a norma dell'articolo 2 del presente regolamento. In tal caso le modifiche od integrazioni non producono effetti imputabili al Comune.
2. Sono ammesse le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se ritenute necessarie per la funzionalità del lavoro, della fornitura o del servizio.
3. Qualora nel contratto sia previsto e regolamentato l'aumento delle prestazioni, esso è consentito esclusivamente per far fronte ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili. In tal caso è sufficiente un atto unilaterale scritto dell'Amministrazione.
4. Per lavori, servizi o forniture connessi, complementari o di completamento si procede alla stipulazione di nuovo contratto secondo la normativa vigente.

Art. 60 (Responsabilità)

1. Il Responsabile che stipula il contratto sovrintende sulla corretta esecuzione e deve quindi sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all'uopo necessarie senza che ciò comporti l'esonero di responsabilità degli altri soggetti che abbiano svolto compiti preliminari alla stipulazione o ai quali siano state assegnate specifiche funzioni in ordine all'esecuzione del contratto stipulato.
2. Il Responsabile può affidare, con atto scritto, la vigilanza sulla esecuzione del contratto ad un collaboratore del servizio che possiede la necessaria qualifica ed esperienza professionale. Il collaboratore riferisce tempestivamente al responsabile su tutto ciò che possa turbare la regolare esecuzione del contratto e si assume la responsabilità di eventuali ritardi od omissioni nelle segnalazioni al responsabile.

Art. 61
(Pagamenti dell'Amministrazione)

1. La liquidazione del corrispettivo pattuito ha luogo in ragione dell'opera o del servizio prestato o della fornitura eseguita. A tal fine la liquidazione deve essere preceduta da una verifica circa la regolare esecuzione del contratto, risultante da attestazione del responsabile, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di collaudo, risultante da attestazione del Responsabile.
2. Nei limiti consentiti dalla legge e nella misura e con le modalità previste dal contratto sono ammessi i pagamenti in ragione degli stati di avanzamento della prestazione contrattuale.
3. Il provvedimento con il quale si dispone il pagamento del corrispettivo deve essere emesso entro 60 gg. dal ricevimento della rispettiva fattura o parcella, a meno che il contratto o la legge non prescrivano espressamente termini diversi.

Art. 62
(Inadempimento e risoluzione del contratto)

1. L'inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal Responsabile preposto all'esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.
2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, il Responsabile ha l'obbligo di applicare le sanzioni concordate.
3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto, che non siano di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto, vengono sottoposti al Direttore Generale, o, in mancanza, al Segretario per i provvedimenti più opportuni.
7. In caso di inadempimento grave, tale da compromettere l'esito finale del contratto, il Responsabile, dopo aver invitato il contraente ad adempiere e questi non vi provveda, procede alla risoluzione del contratto o, se ciò, per le implicazioni che può comportare, non rientri nella propria competenza, propone all'organo competente la risoluzione del contratto.

Art. 63
(Clausola compromissoria)

1. I contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti.
2. Di norma l'arbitro è unico e nominato su accordo delle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del tribunale di Melfi.
3. In contratti di particolare importanza può essere previsto che le controversie siano sottoposte ad un collegio arbitrale composto da non più di cinque membri scelti, con esclusione del Presidente, per metà dal Comune e per metà dalla controparte. Il Presidente è nominato d'intesa tra le parti; in caso di mancato accordo è nominato dal Presidente del Tribunale di Melfi.

4. Gli arbitri di nomina comunale sono scelti tra gli esperti anche esterni e funzionari preposti alla materia.

5. In ogni caso gli arbitri giudicano secondo diritto. Si applicano per il resto le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Art. 64
(Contratti quadro)

1. Qualora l'oggetto del contratto sia costituito da una pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o in relazione ad uno specifico programma di esecuzione, è consentito stipulare, a seguito di regolari procedure per la scelta del contraente, accordi quadro che fissino le condizioni generali di qualità e prezzo e le modalità di determinazione dei singoli rapporti negoziali, predeterminando un minimo ed un massimo di prestazioni in base al fabbisogno presunto del servizio o dei servizi interessati.

2. I singoli rapporti negoziali sorti sulla base dell'accordo quadro devono essere preceduti dai correlativi impegni contabili.

Art. 65
(Proroghe e rinnovi contrattuali)

1. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti. Il rinnovo è consentito, anche se non previsto nel contratto originario, secondo le modalità ed entro i limiti temporali fissati dalla legge.
2. La proroga è ammessa, esclusivamente, ai medesimi patti e condizioni del contratto originario, osservando i modi ed i limiti temporali normativamente prescritti. È ammessa, comunque, la proroga contrattuale per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione.
3. Il provvedimento di rinnovo o di proroga, firmato per accettazione dalla controparte, è allegato al contratto originario.

TITOLO IV
(DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI)

Art. 66
(Alienazioni beni mobili)

1. Si può procedere all'alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi comunali.
2. L'Amministrazione procede all'alienazione dei beni mobili, ovvero dispone la donazione secondo le forme e modalità di cui al successivo art.70 del presente Regolamento.
3. Per i beni mobili quali, ad esempio macchinari, auto, ecc., è consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.

Art. 67
(Alienazione di beni mobili pignorati)

1. Per la vendita dei beni mobili pignorati, consegnati invenduti dall'ufficiale procedente, l'Amministrazione può procedere a trattativa privata diretta, senza limitazioni di prezzo, assicurando alla vendita idonea pubblicità.

Art. 68
(Accordi di commercializzazione)

1. L'Amministrazione comunale può stipulare con soggetti pubblici o privati contratti che abbiano ad oggetto la commercializzazione, attraverso la promozione e la vendita, con o senza clausola di esclusiva, di prodotti, procedure operative o know-how, di proprietà sia dell'Amministrazione che dell'altro contraente.

Art. 69
(Beni immobili. Locazioni e affitto)

1. I contratti mediante i quali il Comune assume o concede in locazione od in affitto beni immobili sono di regola affidati a trattativa privata salvo che, per l'importanza o il valore del contratto e si tratti di rapporti attivi, non si ritenga opportuno o conveniente esperire il pubblico incanto, la licitazione privata o altre procedure semplificate che garantiscano adeguata pubblicità.
2. Qualora per le caratteristiche del bene, la locazione possa interessare esclusivamente soggetti determinati, l'Amministrazione, con provvedimento motivato, procede mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa riservata alle categorie di soggetti interessati.
3. E', comunque, fatta salva la normativa in materia di alloggi destinati all'ATER e le assegnazioni disposte per far fronte di emergenza di natura sociale.

Art. 70
(Beni immobili. Permute, alienazioni e donazioni)

1. L'Organo competente può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili del Comune con altri di proprietà pubblica o privata, di interesse per l'Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dalla struttura tecnica comunale o di altra pubblica Amministrazione o da esperti appositamente incaricati, salvo conguaglio in denaro.
2. L'Amministrazione procede all'alienazione di beni immobili, sulla base di apposita perizia di stima, mediante il sistema del pubblico incanto o, qualora lo ritenga più opportuno, a trattativa privata previa gara ufficiosa, secondo le disposizioni previste dall'articolo 31 del presente regolamento. Alla gara ufficiosa devono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta a seguito di apposito avviso, da pubblicarsi almeno All'Albo Pretorio.
3. Fermo il valore di stima è consentito procedere a trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:
 - a) allorché il pubblico incanto sia andato deserto o comunque non sia stato possibile procedere in quella sede all'aggiudicazione;
 - b) qualora l'importo stimato non sia superiore a 50.000 Euro;
 - c) quando l'alienazione sia disposta a favore di Amministrazioni pubbliche;
 - d) quando i beni siano alienati a società o ad altre entità giuridiche a prevalente partecipazione pubblica o ad associazioni senza scopo di lucro, per la realizzazione di impianti o di attività o servizi pubblici o di pubblico interesse,
 - e) qualora per le caratteristiche del bene l'acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati.

4. Il Comune può disporre la donazione di un proprio bene esclusivamente a favore dei soggetti indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 3. L'atto mediante il quale viene deliberata la donazione deve indicare:
 - a) Le finalità di rilevanza pubblica che giustificano la donazione
 - b) La previsione della retrocessione del bene al Comune, qualora vengano a cessare le finalità di interesse pubblico di cui alla precedente lettera a)

Art. 71
(Beni immobili. Acquisti)

1. L'Amministrazione di norma procede all'acquisto di beni immobili a trattativa privata.
2. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
3. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso costruzione.
4. In tal caso il Comune, stipulato il contratto, ha la facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
5. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.
6. Qualora l'Amministrazione partecipi ad un'asta per l'acquisto di beni immobili, spetta al Responsabile delegato alla partecipazione determinare l'importo dell'offerta, nell'ambito del prezzo massimo fissato nel provvedimento a contrarlo.

Art. 72
(Sponsorizzazioni)

1. L'Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazioni a particolari manifestazioni culturali l'Amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.
2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.
3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefit, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

TITOLO V
(DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 73
(Abrogazione di norme)

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

E' abrogato il Regolamento dei contratti approvato con delibera consiliare n. 19 in data 28.01.1994.

Deve parimenti intendersi abrogata ogni altra disposizione contrastante con le norme contenute nel presente Regolamento.